

Traduzione

Convenzione doganale relativa al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare

Conchiusa a Bruxelles il 1° dicembre 1964

Approvata dall'Assemblea federale il 4 dicembre 1967¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 agosto 1968

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 novembre 1968

(Stato 26 febbraio 2020)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale, per iniziativa e con il concorso dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

auspicando un miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale, e

consapevoli che l'adozione di uniformi disposizioni doganali facilitanti il trasferimento del materiale in questione ed il suo uso da parte della gente di mare, possa contribuire al miglioramento delle condizioni di vita,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Definizione e campo d'applicazione

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione, s'intende:

- a. per «materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita», il materiale utile alle attività culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, esercitate dalla gente di mare e, segnatamente, i libri e gli stampati, il materiale audio-visivo, gli attrezzi sportivi, il materiale per la pratica di giochi o passatempi, gli oggetti di culto e le vesti sacerdotali, la cui lista, non limitativa, è annessa alla presente Convenzione;
- b. per «gente di mare», tutte le persone trasportate dalla nave ed incaricate del funzionamento della medesima o dell'espletamento di servizi di bordo;
- c. per «stabili a carattere culturale o sociale», gli ostelli, i ritrovi, i circoli ed i locali di ricreazione per gente di mare, gestiti sia da organi ufficiali, sia da organizzazioni religiose od altre non aventi scopi lucrativi, come pure i luoghi

RU 1968 1435; FF 1967 I 583

¹ RU 1968 1433

di culto dove vengono regolarmente celebrate delle funzioni all'intenzione della gente di mare;

- d. per «diritti e tasse d'importazione», i diritti doganali od ogni altra forma di diritti, tasse e oneri od altre imposizioni riscosse all'importazione o in connessione con la medesima, eccettuati gli oneri e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- e. per «ratificazione», la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione;
- f. per «Consiglio», l'organizzazione creata dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di Cooperazione Doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950².

Art. 2

La presente Convenzione ha quale oggetto l'importazione, nel territorio d'una Parte Contraente, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale.

Capitolo II

Facilitazioni a favore del materiale, destinato al miglioramento delle condizioni di vita, utilizzato o destinato ad esserlo a bordo delle navi

Art. 3

1. Le Parti Contraenti s'impegnano ad accordare, al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita nei casi enumerati all'articolo 4 e con riserva di riesportazione, la sospensione:

- a. dei diritti e delle tasse all'importazione;
- b. di ogni misura concernente le proibizioni o le restrizioni che esulino dai provvedimenti derivanti dall'applicazione degli ordinamenti relativi alla morale ed alla sicurezza pubblica, all'igiene od alla salute pubblica o fondate su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico.

2. Per la concessione di queste facilitazioni, le Parti Contraenti applicheranno una procedura avente un minimo di termini e di formalità.

3. L'applicazione delle disposizioni relative alle proibizioni od alle restrizioni, imposte nell'interesse della morale pubblica, non deve ostacolare la rapidità dei trasferimenti del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita nei casi previsti ai capoversi a, b e c dell'Articolo 4.

² RS 0.631.121.2

Art. 4

Le facilitazioni previste all'Articolo 3 sono applicabili al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita:

- a. importato nel territorio di una Parte Contraente per essere imbarcato, allo scopo di essere poi utilizzato a bordo, su una nave straniera adibita al traffico marittimo internazionale che si trova in un porto di questo territorio;
- b. sbarcato da una nave e trasferito, allo scopo di essere poi utilizzato a bordo, su una nave straniera, adibita al traffico marittimo internazionale, che si trova nello stesso porto o in altro del medesimo territorio;
- c. sbarcato da una nave per essere riesportato;
- d. che necessiti di riparazioni;
- e. che debba ulteriormente ricevere una delle destinazioni previste ai capoversi a, b o c del presente Articolo;
- f. sbarcato da una nave allo scopo di essere temporaneamente utilizzato a terra, dall'equipaggio, per una durata non superiore a quella dello scalo.

Capitolo III

Facilitazioni a favore del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita, adibito all'impiego negli stabili a carattere culturale o sociale

Art. 5

Le facilitazioni previste all'Articolo 3 vengono estese, riservato il minimo di formalità indispensabile al controllo, al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita temporaneamente importato per un periodo non superiore ai 6 mesi ed adibito all'impiego negli stabili a carattere culturale o sociale.

Capitolo IV

Diversi

Art. 6

Le disposizioni contenute nella presente Convenzione costituiscono le facilitazioni minime. Esse non pongono ostacolo alcuno all'applicazione di più estese facilitazioni che sono o saranno accordate dalle Parti Contraenti sia con disposizione a carattere unilaterale sia in virtù d'accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 7

Per l'applicazione della presente Convenzione, i territori delle Parti Contraenti, che formano un'unione doganale od economica, possono essere considerati come un solo territorio.

Art. 8

Ogni forma di sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell'intento di far indebitamente beneficiare, una persona od una cosa, delle facilitazioni contemplate nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel paese in cui l'infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti di quel paese e, all'occorrenza, al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all'importazione.

Art. 9

L'Annesso, alla presente Convenzione, è da considerarsi quale parte integrante ad essa.

Capitolo V
Clausole finali**Art. 10**

1. Le Parti Contraenti si riuniscono, quando è necessario, per esaminare le condizioni in cui vien applicata le presente Convenzione allo scopo di ricercare, segnatamente, le misure idonee ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniformi.
2. Queste riunioni sono convocate, su richiesta di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio e, salvo decisione contraria delle Parti Contraenti, esse avranno luogo alla sede del Consiglio.
3. Le Parti Contraenti stabiliscono il regolamento interno per le loro riunioni. Le decisioni delle Parti Contraenti sono prese alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e che prendono parte al voto.
4. Le Parti Contraenti possono validamente pronunciarsi su una questione solo con un «quorum» di presenza superiore alla metà di esse.

Art. 11

1. Ogni litigio fra Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione dev'essere, per quanto possibile, regolato per via di negoziazioni dirette fra le Parti in causa.
2. Ogni litigio non regolato per via di negoziazioni dirette è portato, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all'Articolo 10 della presente Convenzione, che esaminano il litigio e forniscono raccomandazioni attinenti al suo regolamento.

3. Le Parti litigiose possono anticipatamente convenire d'accettare le raccomandazioni espresse dalla riunione delle Parti Contraenti.

Art. 12

1. Ogni Stato membro del Consiglio ed ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare Parte alla presente Convenzione;

- a. sottoscrivendola, senza riserva di ratificazione;
- b. depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato, con riserva di ratificazione; oppure
- c. aderendovi.

2. Le sottoscrizioni, alla presente Convenzione, rimangono aperte fino al 30 settembre 1965, alla sede del Consiglio a Bruxelles, per gli Stati adempienti le condizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. Dopo questa data essa sarà aperta alle adesioni.

3. Ogni Stato non membro delle organizzazioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, al quale un invito a questo scopo vien indirizzato dal Segretario Generale del Consiglio su richiesta delle Parti Contraenti, può diventare Parte Contraente alla presente Convenzione aderendovi dopo l'entrata in vigore.

4. Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

Art. 13

1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque, degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'Articolo 12 di questa Convenzione, l'hanno sottoscritta senza riserve di ratificazione oppure hanno depositato i loro strumenti di ratificazione o d'adesione.

2. Per quanto riguarda lo Stato che sottoscrive la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca, dopo che cinque Stati abbiano sottoscritto la Convenzione senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato gli strumenti di ratifica o d'adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che il detto Stato ha sottoscritto senza riserva di ratificazione oppure abbia depositato i suoi strumenti di ratifica o d'adesione.

Art. 14

1. La presente Convenzione è conclusa per un tempo illimitato. Rimane tuttavia riservato, ad ogni Parte Contraente, il diritto di disdetta in ogni momento dopo la data d'entrata in vigore stabilita secondo le norme dell'articolo 13 della presente Convenzione.

2. La disdetta è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio.

3. La disdetta è operante sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, di cui al capoverso precedente, da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Art. 15

1. Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all'Articolo 10, hanno la facoltà di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Il testo di ogni emendamento proposto è comunicato, dal Segretario Generale del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari come pure al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT).
3. Nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell'emendamento proposto, ogni Parte Contraente può portare a conoscenza del Segretario Generale del Consiglio:
 - a. sia le obiezioni che essa eventualmente muove all'emendamento proposto;
 - b. sia che, nonostante l'intenzione d'accettare l'emendamento proposto, le condizioni necessarie a questa accettazione non sono, nel suo paese, ancora soddisfatte.
4. Fin tanto che una Parte Contraente, che abbia trasmesso la comunicazione prevista al paragrafo b del presente Articolo, non notifichi, al Segretario Generale del Consiglio, l'avvenuta accettazione, essa può, durante un periodo di nove mesi a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, presentare un'obiezione all'emendamento proposto.
5. Se un'obiezione all'emendamento proposto è formulata ossequiando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l'emendamento è considerato come non accettato e il suo effetto è nullo.
6. Se nessuna obiezione all'emendamento proposto è stata formulata rispettando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l'emendamento si reputa accettato alla seguente data:
 - a. se nessuna Parte Contraente ha trasmesso comunicazioni giusta il paragrafo 3 b del presente Articolo, alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 3;
 - b. se una o più Parti Contraenti hanno trasmesso una comunicazione ai sensi del paragrafo 3 b del presente Articolo, alla data la più vicina fra le due seguenti:
 - (i) data alla quale tutte le Parti Contraenti, che hanno trasmesso la comunicazione, hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l'avvenuta accettazione dell'emendamento proposto; tuttavia se le avvenute accettazioni sono state notificate prima della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, la data in questione è differita alla scadenza di tale termine;
 - (ii) data alla quale scade il termine di nove mesi previsto al paragrafo 4 del presente Articolo.
7. Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale è stato reputato accettato.

8. Il Segretario Generale del Consiglio notifica, nel più breve tempo possibile, a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata in conformità al paragrafo 3 a del presente Articolo, come pure ogni comunicazione trasmessa conformemente al paragrafo 3 b. Egli comunica ulteriormente alle Parti Contraenti e a altri Stati firmatari se la o le Parti Contraenti che hanno trasmesso una tale comunicazione sollevano obiezioni all'emendamento proposto o lo accettano.
9. Ogni Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca è reputato aver accettato gli emendamenti entrati in vigore fino alla data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o d'adesione.

Art. 16

1. Ogni Stato ha la facoltà, sia al momento della sottoscrizione, senza riserva di ratificazione, sia a quello della ratifica o dell'adesione, come pure ulteriormente, di notificare al Segretario Generale del Consiglio che la presente Convenzione venga estesa all'insieme od a parte dei territori delle cui relazioni internazionali esso è il responsabile. Questa notifica diventa operante dopo tre mesi dalla data dell'avvenuto ricevimento da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione non può divenire operante per i territori menzionati nella notifica prima della sua entrata in vigore per lo Stato interessato.
2. Ogni Stato che abbia notificato, conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, che la presente Convenzione si estende ad un territorio delle cui relazioni internazionali esso è il responsabile, può parimenti notificare al Segretario Generale del Consiglio, in conformità delle disposizioni contenute nell'Articolo 14 della presente Convenzione, che quel territorio cesserà d'applicare la Convenzione.

Art. 17

1. Ogni Stato ha la facoltà di dichiarare, all'atto di sottoscrizione, di ratifica o d'adesione alla presente Convenzione oppure dopo esser divenuto Parte Contraente, al Segretario Generale del Consiglio di non considerarsi legato dalle disposizioni contemplate all'Articolo 5. Questa notifica diventa operante dopo tre mesi dalla data del ricevimento della medesima da parte del Segretario Generale.
2. Ogni Parte Contraente che abbia formulato una riserva, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, ha la facoltà di togliere, ad ogni momento, detta riserva mediante notifica della decisione al Segretario Generale del Consiglio.
3. Non è ammessa nessun'altra riserva alla presente Convenzione.

Art. 18

Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come pure agli Stati firmatari, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT):

- a. le sottoscrizioni, ratifiche e adesioni previste all'articolo 12 della presente Convenzione;
- b. la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell'Articolo 13;
- c. le disdette ricevute in conformità all'Articolo 14;
- d. gli emendamenti reputati come accettati ai sensi dell'Articolo 15 e la data della loro entrata in vigore;
- e. le notifiche ricevute conformemente all'Articolo 16;
- f. le dichiarazioni e le notifiche ricevute secondo le disposizioni dell'Articolo 17, come pure la data alla quale le riserve diventano operanti oppure quella in cui esse vengono tolte.

Art. 19

In conformità dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite³, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il primo dicembre millenovecentosessantaquattro in lingua francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmetterà copie, certificate conformi, a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'Articolo 12 della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato

Elenco, non limitativo, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita

- a. *Libri e stampati, quali:*
 - Libri di ogni genere;
 - Corsi per corrispondenza;
 - Giornali e pubblicazioni periodiche;
 - Stampati informativi sui servizi per la gente di mare esistenti nei porti.
- b. *Materiale audio-visivo, come:*
 - Apparecchi per la riproduzione del suono;
 - Registratori a nastro magnetico;
 - Apparecchi radio riceventi e televisori;
 - Apparecchi di proiezione;
 - Registrazioni su dischi o nastri magnetici (corsi di lingue, emissioni radio-diffuse, auguri, musica e divertimenti);
 - Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate; Diapositive.
- c. *Articoli sportivi, quali:*
 - Abbigliamenti sportivi;
 - Palle e palloni;
 - Racchette e reti;
 - Giochi da ponte;
 - Materiale per l'atletica;
 - Materiale per la ginnastica.
- d. *Materiale per la pratica di giochi o passatempi, ad esempio:*
 - Giochi di società;
 - Strumenti musicali;
 - Materiale e accessori per rappresentazioni filodrammatiche;
 - Materiale per la pittura artistica;
 - la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, ecc.;
 - la confezione di tappeti.
- e. *Oggetti di culto e vesti sacerdotali.*
- f. *Parti, elementi e accessori del materiale suddetto.*

Campo d'applicazione il 26 febbraio 2020⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Algeria	5 marzo	1969 A	5 giugno	1969
Arabia Saudita	20 ottobre	1967 A	20 gennaio	1968
Australia	9 gennaio	1967	9 aprile	1967
Belgio	20 giugno	1966 A	20 settembre	1966
Cina				
Macao ^a	7 marzo	2000	20 dicembre	1999
Corea (Sud)	21 ottobre	1975 A	21 gennaio	1976
Côte d'Ivoire	26 settembre	1978	26 dicembre	1978
Croazia	29 settembre	1994 A	29 dicembre	1994
Danimarca	16 maggio	1966	16 agosto	1966
Isole Faerøer	2 agosto	1967	2 novembre	1967
Egitto	20 ottobre	1967 A	20 gennaio	1968
Finlandia	17 maggio	1968 A	17 agosto	1968
Francia*	6 luglio	1966 A	6 ottobre	1966
Germania	11 luglio	1969	11 ottobre	1969
Giappone	15 giugno	1968	15 settembre	1968
Grecia	18 gennaio	1971 A	18 aprile	1971
Iran	21 gennaio	1970 A	21 aprile	1970
Irlanda*	27 febbraio	1967 A	27 maggio	1967
Israele	13 settembre	1971 A	13 dicembre	1971
Italia*	26 marzo	1968 A	26 giugno	1968
Kenya*	6 marzo	1967 A	6 giugno	1967
Libano	31 agosto	1965 F	11 dicembre	1965
Liechtenstein	13 giugno	1975	13 settembre	1975
Lussemburgo	27 febbraio	1975 A	27 maggio	1975
Madagascar	30 settembre	1966 A	30 dicembre	1966
Malta	1° luglio	1966 A	1° ottobre	1966
Niger	8 luglio	1965 F	11 dicembre	1965
Norvegia	10 settembre	1965 F	11 dicembre	1965
Nuova Zelanda	3 giugno	1965 F	11 dicembre	1965
Isole Cook	3 giugno	1965	11 dicembre	1965
Niue	3 giugno	1965	11 dicembre	1965
Tokelau	3 giugno	1965	11 dicembre	1965
Paesi Bassi	9 novembre	1966 A	9 febbraio	1967
Aruba	9 novembre	1966	9 febbraio	1967
Curaçao	9 novembre	1966	9 febbraio	1967
Parte caraibica (Bonaire,	9 novembre	1966	9 febbraio	1967

⁴ RU 1968 1435, 1974 1504, 1982 1320, 2005 3897 e 2020 769.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Sant'Eustachio e Saba)				
Sint Maarten	9 novembre	1966	9 febbraio	1967
Pakistan	27 settembre	1966 A	27 dicembre	1966
Portogallo*	10 novembre	1967 A	10 febbraio	1968
Regno Unito	25 maggio	1966	25 agosto	1966
Gibilterra	26 agosto	1966	26 novembre	1966
Guernesey	25 maggio	1966	25 agosto	1966
Isola di Man	25 maggio	1966	25 agosto	1966
Isole Caimane	26 agosto	1966	26 novembre	1966
Isole Vergini britanniche	1° dicembre	1967	1° marzo	1968
Jersey	25 maggio	1966	25 agosto	1966
Montserrat	26 agosto	1966	26 novembre	1966
Sant'Elena	1° dicembre	1967	1° marzo	1968
Romania	7 marzo	1967	7 giugno	1967
Serbia	27 dicembre	2001 S	15 luglio	1966
Sierra Leone	7 settembre	1966 A	7 dicembre	1966
Siria	30 aprile	1975 A	30 luglio	1975
Slovenia	23 novembre	1992 A	23 febbraio	1993
Spagna*	7 ottobre	1966	7 gennaio	1967
Sudafrica	27 settembre	1965 F	27 dicembre	1965
Svezia	15 febbraio	1966	15 maggio	1966
Svizzera	22 agosto	1968	22 novembre	1968
Tanzania	8 dicembre	1975 A	8 marzo	1976
Tunisia	14 luglio	1965 F	11 dicembre	1965
Turchia	17 maggio	1991 A	17 agosto	1991
Uganda*	19 giugno	1967 A	19 settembre	1967

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuto presso la Direzione generale delle dogane, Sezione affari internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 10 feb. 1968 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2000, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

